

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 05/10/2021

**FATTO**

Nell'anno 2008, il ricorrente stipulava con l'intermediario, n.q. di mandataria di altro intermediario, sia un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, che un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, entrambi estinti anticipatamente in data 31.12.2012.

In data 29.11.2017 il ricorrente presentava richiesta di accesso agli atti, al fine di ottenere copia della documentazione relativa ai predetti contratti e l'intermediario rispondeva che avrebbe dato seguito alla richiesta solo se la stessa avesse contenuto la firma originale (per sottoscrizione o rilascio delega o procura) del cliente.

In data 25.07.2020, il ricorrente presentava formale istanza di accesso agli atti, allegando procura ad litem con firma originale dell'assistito e revoca del mandato che era stato ad altri precedentemente conferito.

In data 04.08.2020, l'intermediario rispondeva che la copia dei due contratti di finanziamento doveva essere richiesta all'intermediario mandante.

In data 07/11/2020, parte ricorrente presentava reclamo alla resistente per la richiesta di accesso agli atti dei due contratti di finanziamento sottoscritti, con le condizioni generali dei medesimi, ed, in considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito, le medesime doglianze venivano riproposte dalla parte ricorrente innanzi all'A.B.F. in data 03/03/2021.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale, in via preliminare, chiedeva l'inammissibilità del ricorso formulato da parte ricorrente, per: 1) violazione del principio del ne bis in idem; 2) carenza di legittimazione passiva della mandataria.



Precisava l'intermediario che i contratti predetti erano stati stipulati dalla stessa in qualità di mandataria di un altro intermediario che nel 2012 le aveva revocato la gestione delle pratiche e degli incassi.

### DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, rileva che l'intermediario eccepisce la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto sui medesimi contratti, si era già pronunciato il Collegio di Roma con la decisione n. 3960/2017 -regolarmente adempiuta dalla resistente- riconoscendo al ricorrente l'importo richiesto.

Il Collegio rigetta l'eccezione formulata dall'intermediario, in quanto nel primo ricorso (cfr. prot. n. 1117833/16) parte ricorrente richiedeva il rimborso degli oneri non maturati a causa dell'estinzione anticipata dei due contratti di finanziamento stipulati con l'odierna convenuta, mentre nel presente ricorso, parte ricorrente, si limita a richiedere copia dei predetti contratti.

Sul punto si ricorda che, per costante orientamento dei Collegi territoriali, il principio del *ne bis in idem* è ritenuto applicabile anche nel procedimento innanzi all'Arbitro, allorquando tra i ricorsi sussista, identità di *petitum* e di *causa petendi*.

Nel caso di specie, ancorché riferite ai medesimi rapporti contrattuali, le domande formulate dal ricorrente, sono diverse.

Inoltre, sempre in via preliminare, il Collegio rileva che l'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva, in quanto ha agito n.q. di mandataria di altro intermediario.

Il Collegio è solito rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della mandataria, quando essa sia il soggetto che è entrato in contatto con il cliente nella fase di perfezionamento del contratto. Sul punto, benché con riferimento alla diversa fattispecie inerente alla richiesta degli oneri maturati, si richiama la decisione del Collegio di Roma, n. 8298 del 25.03.2021, secondo cui: *“Quanto alla eccezione preliminare il Collegio evidenzia che l'orientamento dell'ABF è ormai consolidato nel senso della sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario collocatore del finanziamento tutte le volte in cui quest'ultimo ha assunto nei riguardi del ricorrente il ruolo di “punto di contatto effettivo” nel perfezionamento delle intese tra le parti e nella formazione del contratto. In sostanza, in relazione a tali fattispecie, i formalismi negoziali cedono il passo alle esigenze di effettività della tutela che verrebbero irrimediabilmente frustrate allorquando si imponesse al consumatore di individuare, volta per volta, la propria controparte, anziché ritenere prevalente la legittimazione apparente del soggetto che ha di fatto interagito nella gestione del rapporto manifestandosi, tanto all'esterno quanto nei rapporti interni, quale parte sostanziale del contratto (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisioni nn. 3980/2015; 5657/2014; 3337/2014).”*

Nel merito, il Collegio osserva che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. I, 12.5.2006, n. 11004) il diritto del cliente alla consegna della documentazione contrattuale trova il proprio fondamento nel principio generale di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Sul punto si ricorda che l'Arbitro ha considerato tale previsione espressiva di un generale diritto del cliente ad ottenere copia del contratto stipulato con la banca non solo al momento della sottoscrizione, ma in ogni momento dello svolgimento del rapporto contrattuale.

Precisamente, è consolidato orientamento dell'Arbitro che il diritto a ottenere la documentazione contrattuale trovi fondamento nell'art. 117, comma 1, del T.U.B., secondo cui *“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”*, e che tale previsione sia espressiva di un generale diritto del cliente a ottenere copia del contratto stipulato con la banca non solo al momento della sottoscrizione, ma in ogni momento dello svolgimento del rapporto contrattuale ex art. 119 Tub. Ne discende che



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

in caso di cessazione del rapporto, la possibilità di esercitare i diritti che ne derivano - compreso quello alla consegna della documentazione contrattuale - andrà incontro all'ordinario termine di prescrizione, di cui all'art. 2.946 c.c., "*... non potendosi ammettere che esso si protragga in perpetuo, vincolando l'intermediario ad una conservazione, altrettanto perpetua, della documentazione* (Collegio di Roma, dec. n. 24.320 del 6.11.2019)".

Nel caso di specie, i contratti sono stati anticipatamente estinti in data **31.12.2012**, mentre la richiesta di documentazione è stata formulata, tra le altre, con reclamo del **07.11.2020**.

Pertanto, non essendo decorso il termine prescrizionale tra la data dell'estinzione del finanziamento e la data del reclamo, è diritto della parte ricorrente ottenere copia dei contratti sottoscritti.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario consegni la documentazione richiesta.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO